

materiale eternit e di ripristino strutturale, da effettuarsi presso la scuola materna “Suore Figlie di Sant’Anna” di Crispiano, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della UPB 04.04.01, il capitolo 911085 denominato “Contributo straordinario per l’Istituto ‘Suore Figlie di Sant’Anna’ di Crispiano”, con uno stanziamento di euro 40 mila in termini di competenza e cassa.

Art. 19

*Modifica dell’articolo 38, comma 1,
della legge regionale 9 dicembre 2011, n. 20*

1. Il comma 1 dell’articolo 38 (Recupero contributo edilizia residenziale pubblica - Rateizzazione) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002), è sostituito dal seguente:

“1. I soggetti attuatori di edilizia residenziale pubblica agevolata e i loro aventi causa (assegnatari o acquirenti), tenuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla restituzione di contributi erogati dalla Regione, in conto interessi di preammortamento e di ammortamento, sui mutui concessi dagli istituti di credito convenzionati, possono scegliere se effettuare il rimborso in unica soluzione o ratealmente.”.

Art. 20

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. Alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 6 dell’articolo 5 (Condizioni e modalità generali) le parole: “dagli articoli 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 4”;
- b) al comma 1, lettera c), dell’articolo 6 (Limiti di applicazione) dopo la parola “generali” sono aggiunte le seguenti: “salvo che gli interventi non rientrino in quelli indicati nell’allegato I del decreto del Presidente della

Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni)”;

- c) al comma 1 dell’articolo 7 (Tempi e titoli abilitativi) le parole: “entro il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2013”.

Art. 21

*Proroga termini di cui agli articoli 28 e 30
della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19*

1. I termini previsti dagli articoli 28 (Norme transitorie di semplificazione in materia di utilizzo di acque sotterranee per le piccole derivazioni di acque pubbliche. Riconoscimento di utenza) e 30 (Concessioni sanatorie) della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizione per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), così come modificati dall’articolo 24 della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011), sono prorogati al 30 novembre 2012.

Art. 22

Servizio idrico integrato

1. Al fine di accelerare la spesa e in considerazione della necessità di assicurare la gestione unitaria del Servizio idrico integrato nel territorio regionale, così da raggiungere gli obiettivi di uniformità di tutela dei corpi idrici, prevenzione dell’inquinamento e tutela delle risorse idriche, l’autorizzazione allo scarico nei detti corpi idrici degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al Piano di tutela delle acque è rilasciata dalla Regione.

2. I procedimenti di autorizzazione avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle di cui al presente articolo.